



Al Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il “Report OCSE 2015”, denominato “*Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 – 2015 Final Report*” del 5 ottobre 2015;

Visto il “Report OCSE 2017”, denominato “*Neutralising the Effects of Branch Mismatch Arrangements, Action 2*” del 27 luglio 2017;

Vista la Direttiva 2016/1164/UE del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno;

Vista la Direttiva 2017/952/UE del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva 2016/1164/UE relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 di attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (ATAD 1), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno;

Vista la direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (ATAD 2), recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in tema di sanzioni amministrative tributarie;

Visto l'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il quale ha introdotto all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 6, il comma 6-bis, il quale prevede che “*In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione*”



prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2";

Visto l'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per assicurare l'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Considerata la necessità di dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire la verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto e dei relativi allegati, si intende per:
 - (a) “Decreto Legislativo”, il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
 - (b) “Disallineamento da Ibridi Rilevante”, uno dei disallineamenti indicati all'articolo 6, comma 1, lettera r) e comma 2, all'articolo 8, commi 3 e 5, all'articolo 9 e all'articolo 10 del Decreto Legislativo;
 - (c) “Disallineamento Importato”, la fattispecie di cui all'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo;
 - (d) “Disposizioni di Contrasto agli Ibridi”, le disposizioni di cui al capo IV del Decreto Legislativo;
 - (e) “Documentazione”, la documentazione di cui all'articolo 4 del presente decreto;
 - (f) “Gruppo Multinazionale”, un gruppo di imprese associate residenti o stabilite in due o più Stati. Nel concetto di Gruppo Multinazionale sono ricomprese anche le strutture che coinvolgono la sede centrale ed una o più stabili organizzazioni della stessa impresa;



- (g) “Gruppo Omogeneo”, l’insieme delle Transazioni Rilevanti poste in essere nel corso del medesimo periodo di imposta con la medesima controparte o con differenti controparti, siano esse imprese associate o meno, e che presentano per il soggetto passivo effetti giuridici ed economici identici o sostanzialmente identici alle altre Transazioni Rilevanti del medesimo insieme, oltre che il medesimo trattamento ai fini del Decreto Legislativo;
- (h) “Indici di rischio”, gli elementi di pericolosità delineati nel Report OCSE 2015 alle raccomandazioni 10.1 e 10.2 nonché quelli individuati nell’Allegato C del presente decreto;
- (i) “Legislazione Anti-Ibridi”, una legislazione di recepimento della direttiva 2016/1164/UE del Consiglio del 12 luglio 2016 e della direttiva 2017/952/EU del Consiglio del 29 maggio 2018 o una legislazione di uno Stato non appartenente all’Unione europea volta a recepire le raccomandazioni OCSE contenute nel Report OCSE 2015 e nel Report OCSE 2017;
- (j) “Periodo Transitorio”, il periodo compreso tra il 29 dicembre 2023, data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209, e il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso a tale data ovvero, se posteriore, il sesto mese successivo alla data di approvazione del presente decreto;
- (k) “Report OCSE 2015”, il rapporto OCSE “*Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report*” del 5 ottobre 2015;
- (l) “Report OCSE 2017”, il rapporto OCSE “*Neutralising the Effects of Branch Mismatch Arrangements, Action 2*” del 27 luglio 2017;
- (m) “Soggetto Fiscalmente Trasparente”, una società o ente i cui componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di un altro o di altri soggetti a norma delle leggi di almeno uno Stato;
- (n) “Soggetto Fiscalmente Opaco”, una società o ente che non è un Soggetto Fiscalmente Trasparente;
- (o) “Soggetto Passivo Designato”, il soggetto passivo residente o localizzato nel territorio dello Stato italiano designato dagli altri soggetti passivi ivi residenti o localizzati a presentare per loro conto la Documentazione;
- (p) “Soglia di Materialità” per i soggetti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo disciplinato dal Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, la soglia di materialità quantitativa e qualitativa concordata con l’Agenzia delle entrate relativa a una Transazione Rilevante e la soglia di materialità quantitativa e qualitativa concordata con l’Agenzia delle entrate relativa a un Gruppo Omogeneo;



- (q) “Transazione Rilevante”, un’operazione che genera o può ragionevolmente generare un Disallineamento da Ibridi Rilevante;
 - (r) “Transazione Rilevante Multipla (TRM)”, un Gruppo Omogeneo composto da almeno venti operazioni;
 - (s) “TUIR”, il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
 3. Ai fini del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano le definizioni contenute nel Decreto Legislativo.

Art. 2

(Ambito Soggettivo)

1. La Documentazione può essere predisposta da ogni soggetto passivo residente o localizzato in Italia.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la Documentazione può essere predisposta dal Soggetto Passivo Designato.

Art. 3

(Criteri di indagine)

1. Al fine di identificare le Transazioni Rilevanti ed i Gruppi Omogenei deve essere esplicitato il percorso di analisi adottato volto ad accertare l’esistenza di un Disallineamento da Ibridi Rilevante.
2. L’Allegato A individua le informazioni che la Documentazione deve fornire per poter essere considerata idonea. L’Allegato B delinea la procedura che il soggetto passivo deve seguire al fine di identificare le Transazioni Rilevanti e i Gruppi Omogenei rispetto alla eventuale ricorrenza dei Disallineamenti da Ibridi Rilevanti. L’adozione della procedura descritta nell’Allegato B, rende la Documentazione idonea ai sensi dell’articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, se essa soddisfa le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.



Art. 4

(Struttura e contenuto della documentazione)

1. La Documentazione deve essere predisposta in relazione a ciascun periodo d'imposta e con riferimento ad ogni soggetto passivo.
2. Se la Documentazione è predisposta dal Soggetto Passivo Designato, essa deve essere articolata in modo tale da prevedere una sezione dedicata a ciascun soggetto passivo.
3. La Documentazione contiene le informazioni relative al Gruppo Multinazionale e ai singoli soggetti passivi in esso inclusi e deve rispettare l'impostazione di cui all'allegato A del presente decreto.
4. Con riferimento ad ogni soggetto passivo, deve essere riportata la scheda informativa di cui all'Allegato A.

Art. 5

(Forma della Documentazione)

1. La Documentazione deve essere redatta in lingua italiana.
2. La Documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante, o da un suo delegato, del soggetto passivo o del Soggetto Passivo Designato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce la Documentazione. Con riferimento al periodo di imposta in corso alla data del 29 dicembre 2023, la marca temporale deve essere apposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La firma elettronica con marca temporale di cui al comma 2 si considera, in ogni caso, tempestiva se apposta entro il termine di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
4. La Documentazione deve essere predisposta in formato elettronico ed è consegnata all'Amministrazione finanziaria entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1. La consegna della stessa in formato cartaceo non pregiudica l'applicazione dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 se, entro un termine di tempo congruo assegnato dagli incaricati dell'attività di controllo, essa è resa disponibile in formato elettronico a cura del contribuente.



Art. 6

(Termini di consegna della Documentazione)

1. La consegna della Documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro venti giorni lavorativi dalla richiesta di esibizione da parte della stessa Amministrazione finanziaria.
2. Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l'esigenza di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella Documentazione consegnata all'Amministrazione finanziaria, le stesse devono essere fornite entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta. L'Amministrazione finanziaria può concedere un ulteriore periodo di tempo, fino ad un massimo di sessanta giorni, sempreché compatibile con i termini di controllo.
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, la consegna della Documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro il ventesimo giorno lavorativo successivo al termine fissato per la sua predisposizione.

Art. 7

(Efficacia della Documentazione)

1. Con riferimento ai Disallineamenti da Ibridi Rilevanti in cui il soggetto passivo è parte diretta, gli effetti di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si producono unicamente con riferimento alle singole Transazioni Rilevanti e ai Gruppi Omogenei riportati nella Documentazione, se quest'ultima soddisfa le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
2. La mancata indicazione nella Documentazione di una Transazione Rilevante o la non idoneità della sua rappresentazione all'interno della Documentazione non determina l'inefficacia della Documentazione con riferimento alle altre Transazioni Rilevanti ivi riportate se, con riferimento a queste ultime transazioni, sono soddisfatti le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
3. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo disciplinato dal Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, gli effetti di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si producono anche con riferimento alle Transazioni Rilevanti e ai Gruppi Omogenei di valore inferiore alla Soglia di Materialità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano solo se il soggetto passivo adempie agli obblighi di cui al punto 3 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 101573, del 26 maggio 2017, attraverso l'evidenza, nella mappa dei rischi fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,



dell'esistenza di processi aziendali idonei a identificare, rispetto ai Disallineamenti da Ibridi Rilevanti diversi dai Disallineamenti Importati, le Transazioni Rilevanti e i Gruppi Omogenei.

4. Con riferimento ai Disallineamenti Importati, gli effetti di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si producono se è dimostrata la sussistenza di un processo interno di valutazione che rispetti le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 3 e se la Documentazione soddisfa le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.

5. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo disciplinato dal Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, gli effetti di cui al comma 4 del presente articolo si producono anche con riferimento alle Transazioni Rilevanti e ai Gruppi Omogenei di valore inferiore alla Soglia di Materialità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano solo se il soggetto passivo adempie agli obblighi di cui al punto 3 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 101573, del 26 maggio 2017, attraverso l'evidenza, nella mappa dei rischi fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dell'esistenza di processi aziendali idonei a identificare, rispetto ai Disallineamenti Importati, le Transazioni Rilevanti e i Gruppi Omogenei.

Art. 8

(Estensione e condizioni di efficacia della Documentazione)

1. La Documentazione produce effetti esclusivamente per il periodo d'imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La consegna della Documentazione nel corso di attività di controllo non vincola l'Amministrazione finanziaria all'applicazione dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 se:

(a) la stessa non presenta, rispetto alle fattispecie indicate, contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni del presente decreto, ivi compresa la firma elettronica con marca temporale;

(b) le informazioni fornite nella Documentazione non corrispondono in tutto o in parte al vero.

3. Le omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo non costituiscono causa ostativa all'applicazione dell'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Se la Documentazione viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, il giudizio in merito ai commi 2 e 3 deve essere effettuato dagli addetti al controllo e, in caso di



giudizio negativo, essere specificamente motivato. Rimane comunque fermo il potere dell'Ufficio competente di valutare criticamente tale giudizio ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

5. L'Amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute nella Documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili all'attività di controllo.

6. Resta ferma la facoltà di presentare la Documentazione con riguardo a una parte delle Transazioni Rilevanti e delle Transazioni Rilevanti Multiple. In tal caso, la disciplina di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applica con esclusivo riguardo alle Transazioni Rilevanti e alle Transazioni Rilevanti Multiple riportate nella Documentazione.

Art. 9

(Comunicazione del possesso della Documentazione idonea)

1. I soggetti che hanno predisposto la Documentazione devono darne comunicazione all'Agenzia delle entrate con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce la Documentazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

3. Per i soggetti che predispongono la Documentazione relativa a uno o più periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione all'Agenzia delle entrate deve essere effettuata con la presentazione del modello della dichiarazione dei redditi approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate successivamente alla medesima data.

Art. 10

(Assenza o inidoneità della documentazione)

1. L'assenza o l'inidoneità della Documentazione non possono essere considerate in quanto tali elementi a favore della sussistenza di un Disallineamento da Ibridi Rilevante.



Art. 11

(Predisposizione della Documentazione per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023 e relativi effetti premiali)

1. La Documentazione relativa a uno o più periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023, produce gli effetti di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, se essa è predisposta, con data certa, entro il termine finale del Periodo Transitorio, soddisfa le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 e, anteriormente al 29 dicembre 2023, non è stata constatata una violazione delle Disposizioni di Contrasto agli Ibridi in relazione alle Transazioni Rilevanti o ai Gruppi Omogenei inclusi nella Documentazione e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento aventi ad oggetto le medesime transazioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

Art. 12

(Rapporto con la procedura di adempimento collaborativo disciplinato dal Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)

1. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo disciplinato dal Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, la predisposizione, corretta e tempestiva, della Documentazione e la tempestiva comunicazione del suo possesso all'Agenzia delle entrate, costituiscono il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dal paragrafo 3.2, compresi quelli di cui al punto 3.2, lettera d), n. iii), del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 101573, del 26 maggio 2017.

2. Per le Transazioni Rilevanti e i Gruppi Omogenei di valore inferiore alla Soglia di Materialità, costituisce corretto adempimento degli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dal paragrafo 3.2, compresi quelli di cui al punto 3.2, lettera d), n. iii), del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 101573, del 26 maggio 2017, l'inserimento nella mappa dei rischi fiscali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, di presidi idonei a identificare, misurare e gestire i rischi connessi alle Transazioni Rilevanti e ai Gruppi Omogenei.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo disciplinato dal Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in assenza dell'accordo con l'Agenzia



delle entrate in merito all'identificazione della Soglia di Materialità, la stessa è assunta in misura pari a un quarto della soglia di cui al punto 4.4. del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 101573, del 26 maggio 2017, per ciascuna Transazione Rilevante.

2. La soglia determinata ai sensi del comma 1 perde efficacia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell'accordo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera p).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In deroga a quanto indicato all'articolo 3, comma 2, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli effetti di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si producono se il processo di analisi adottato è comunque idoneo a identificare le Transazioni Rilevanti ed i Gruppi Omogenei e la eventuale esistenza dei Disallineamenti da Ibridi Rilevanti e la Documentazione soddisfa le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 DIC. 2024

On Prof. Maurizio Leo

